

N. R.G. 172/2024



TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

Sezione Fallimentare

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Antonella Ioffredi Presidente

dott. Marco Vittoria Giudice

dott. Enrico Vernizzi Giudice rel.

nel procedimento n. 172-2/2024 P.U. promosso con ricorso ex artt. 40 CCII da: I.L.L.A. S.P.A. (00166090340), con sede in Noceto (PR) via Ghisolfi e Guareschi n. 17 c in persona del legale rappresentante p.t. con il patrocinio dell'avv. JUNIO VALERIO D'AMICO, dell'avv. ALFREDO BASSI e dell'avv. RITA GARLASSI, elettivamente domiciliata in Reggio Emilia via Pier Carlo Cadoppi n.12, presso lo studio dell'avv. ALFREDO BASSI e dell'avv. RITA GARLASSI, ha pronunciato il seguente

DECRETO

(artt. 47 e ss. CCII)

letto il ricorso ex artt. 40 CCII depositato in data 19 dicembre 2024 con cui ILLA SPA ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità diretta, unitamente alla proposta, al piano ed alla documentazione di cui all'art. 39 CCII;

lette le attestazioni ex artt. 84, comma V CCII e 87 comma III e 99 CCII;

esaminata la documentazione allegata al ricorso ;

esaminate le integrazioni depositate ex art 47 comma IV CCII in data 20 marzo 2025 e le modifiche sostanziali al piano ed alla proposta depositate in data 9 aprile 2025 e le nuove attestazioni ex art. 84 comma V, 87 comma III, 88 e 99 CCII a firma prof EMILIANO MAROCCO;



acquisiti i pareri del Commissario Giudiziale, dott. GINO CAPELLI depositati in data 27 gennaio e 13 aprile 2025 ;

udita la relazione del Giudice relatore;

premessi che:

con la suddetta domanda la ricorrente, richiamate le fasi che hanno condotto alla rinuncia della proposta concordataria depositata in data 16 e 17 ottobre 2024 ed al decreto di estinzione del 27 novembre 2024 nell'ambito del procedimento R.G. 108/2023, ha richiesto:

“a) di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo in diretta continuità aziendale secondo i termini e le condizioni rappresentati nel presente Ricorso, con ogni conseguente effetto e con tutti i provvedimenti di cui all'art. 47 CCII;

b) di essere autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 99, co. 1 e 2, CCII, a contrarre nell'immediato, con espressa assicurazione della prededuzione, una o più linee di credito a breve termine con Generalfinance S.p.A. di Milano, nella forma di anticipi fatture, anticipi import o altro nell'ambito di un rapporto di factoring, fino alla concorrenza di euro 2.800.000,00 (duemilioniottocentomila/00) e a sottoscrivere e perfezionare con detto istituto i contratti e la documentazione necessari, nonché a compiere tutti gli atti e le formalità a tal fine richiesti;

c) di beneficiare delle misure protettive generali ex art. 54, co. 2 CCII., nella durata massima prevista ex lege, così da poter salvaguardare il proprio patrimonio dalle iniziative individuali dei singoli creditori e dal conseguente inevitabile pregiudizio alla par condicio creditorum, nonché al fine di salvaguardare il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi. In particolare, è necessario che risulti inibita la proposizione e la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio, nonché sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa e ciò per l'intero periodo decorrente dall'apertura della procedura concordataria fino alla sua chiusura con la sentenza di omologazione passata in giudicato;

d) di inibire per lo stesso periodo di cui al precedente punto c) in via anche cautelare ai sensi dell'art. 54, co. 2, II parte, CCII, vieppiù ove non si ritenessero elargibili le misure protettive generali, queste specifiche attività:



- 1) la prosecuzione della procedura espropriativa promossa da Depositi Ghidini Rok s.r.l. con il pignoramento presso terzi di cui agli allegati atti (docc. 8, 8bis e 8ter) e così l'inizio o la prosecuzione da parte della stessa di ulteriori azioni esecutive;
- 2) la trattazione delle due istanze per l'apertura della liquidazione giudiziale presentate dal PM e dai dipendenti Ponzi Mauro, Paletti Maria Cristina e Amadasi Luca (docc. 9 e 9bis);
- 3) l'inizio o la prosecuzione di azioni esecutive da parte dei creditori Angelina Gaetano (ex dipendente), Albini e Pitignani S.p.A., Padana Recupero S.r.l. e Industrie & Design S.r.l. in liquidazione giudiziale, che tutti hanno notificato decreti ingiuntivi anche provvisoriamente esecutivi;
- 4) il rifiuto dell'adempimento dei contratti pendenti, il recesso ovvero la risoluzione o la decadenza dal beneficio del termine da parte del fornitore di energia elettrica Engie Italia S.p.A. per la sola ragione del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla presente domanda di concordato;
- 5) il pagamento dei ratei dei canoni di leasing relativi ai seguenti contratti per ciascuna delle società elencate:

CONCEDENTE	DESCRIZIONE BENE	N CONTRATTO
ALBA LEASING S.P.A.	PRESSA SACMI (SACMI COOPERATIVA MECCANICI IMOLA)	1114901/1
SARDALEASING SPA 791	ISOLA DI LAVORO PRE ASSEMBLAGGIO DISCHI PER INDUZIONE	S3 181
SARDALEASING SPA	SOLA ROBOTIZZATA PER SMERIGLIATURA E LEVIGATURA PENTOLAME	S3 181792
SARDALEASING SPA	IMPIANTO DI ASPIRAZIONE E ABBATTIMENTO POLVERI PER ISOLA DI SMERIGLIATURA	S3 181 787
SARDALEASING SPA 789	MACCHINA SBAVATRICE SATINATRICE SUPERIORE MOD. MD6 CC+ S 1350	S3 181
FINDOMESTIC 68979	AUTOVETTURA VOLVO V60 FS050TP	LE
CREDIT AGRICOLE LEASING ITALIA S.R.L.	MODULO IMMOBILIARE CARATTERIZZATO DALLA LETTERA E-F-G SITO IN VIA GHISOLFI E GUARESCHI 17 censito a N.C.E.U. del Comune di Noceto nel foglio 43 particella 247	1501023/001

- 6) il pagamento dei ratei dei seguenti mutui ipotecari:



INTESA SANPAOLO

MUTUO N.72014851

CREDIT-AGRICOLE ITALIA

MUTUO N.6591900000

7) nei confronti dei soggetti di cui al punto 5) e 6): (i) l'addebito di interessi di mora, (ii) la risoluzione del contratto, (iii) la classificazione del credito come deteriorato, incagliato o in sofferenza, (iv) la segnalazione della Società presso la Centrale Rischi o l'adozione di altre forme di comunicazione di inadempienza nei circuiti creditizi che possano incidere sulla posizione contrattuale della Società o sul suo merito creditizio”;

con decreto del 3 gennaio 2025 il Tribunale ha nominato Commissario il dott. GINO CAPELLI richiedendo parere in merito: a) alla sussistenza ex art 47 comma VI CCII di mutamenti delle circostanze idonei a giustificare la presentazione di una nuova domanda di apertura della procedura concordataria in esito al decreto di estinzione della precedente istanza depositata in data 16 e 17 ottobre 2024; b) alla ritualità della proposta concordataria; c) alla sussistenza dei presupposti per la concessione di autorizzazione a contrarre ex art 99 CCII finanziamenti prededucibili;

il Commissario ha depositato un primo parere in data 27 gennaio 2025;

in data 20 marzo 2025 la ricorrente previa richiesta da parte del Tribunale ex art 47 comma IV CCII ha depositato integrazioni e prodotto nuovi documenti;

in data 9 aprile 2025 ha quindi depositato una modifica sostanziale del piano e della proposta ex art 105 comma IV CCII e nuove attestazioni ex art 87 comma III, 84 comma V, 88 e 99 CCII;

in data 13 aprile 2025 il Commissario ha depositato ulteriore parere;

rilevato che:

-sussiste la competenza di questo Tribunale, atteso che la ricorrente ha il centro dei propri interessi ex art. 1 co. 1 lett. m) CCII nel circondario del Tribunale di Parma nel rispetto della previsione di cui all'art. 27 CCII;

- dalla documentazione dimessa emerge che la società ricorrente è un imprenditore commerciale ex art. 121 CCII non minore (essendo superate le soglie di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII), versa in stato - quantomeno - di crisi, così come definita dall'art. 1 co. 1 lett. a) CCII;



-la domanda risulta sottoscritta e deliberata ai sensi degli artt. 40 co. 2 e 120bis CCII;

- è stata prodotta la documentazione indicata dall'art. 39 CCII;

-in esito alle modifiche sostanziali apportate al piano ed alla proposta sono state depositate nuove attestazioni come previsto dall'art 87 comma III CCII;

- il piano e la proposta concordataria depositata in data 19 dicembre 2024 come successivamente modificata, differisce dalla precedente - depositata in data 16 e 17 ottobre 2024 ed oggetto di rinuncia in data 7 novembre 2024 in esito a parere negativo del Commissario - quanto all'entità ed alla gestione dell'attivo concordatario prevedendo un aumento dell'attivo disponibile del 27%, una modifica del piano distributivo con diversa previsione del numero di classi, una diversa percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari (24,46%), la previsione di nuove forme di finanziamento ed una nuova scansione dei pagamenti; tali variazioni rispetto alla precedente proposta, fondate su di un diverso piano industriale, consentono di ritenere sussista un mutamento delle circostanze idoneo ex art 47 comma VI CCII e giustificare la presentazione di una nuova domanda ed ad escludere che ricorra un'ipotesi di abuso dello strumento concordatario, rilevabile laddove la domanda di concordato , ordinario o con riserva, sia stata presentate non per regolare la crisi dell'impresa attraverso un accordo con i creditori, come nel caso che occupa, ma con finalità deviate rispetto a quelle previste dall'ordinamento, consistenti nell'intento di differire la dichiarazione di fallimento in violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo (Cass. 13997/2023; Cass. 8982/2021);

-l'art. 47 CCII prevede che l'apertura del concordato preventivo in continuità aziendale debba essere disposta previa verifica della "ritualità della proposta", fermo restando che la domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile "se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali"; la verifica della "ritualità della proposta", quale condizione per l'apertura della procedura concorsuale, è prevista dal Codice – oltre che con riferimento al concordato preventivo in continuità aziendale – anche con riferimento al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII) e al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (art. 64-bis CCII);



questo Tribunale, con decreto del 12 luglio 2024 (seppure con riferimento al vaglio di “ritualità” della proposta di concordato semplificato), ha precisato che “Come evidenziato in dottrina e da alcune tra le più recenti decisioni di merito (Tribunale di Monza 17 aprile 2023 Pres. Giovanetti; Rel. Ambrosio in www.ilcaso.it), argomentando dal disposto dell'art. 47 CCII e dalla distinzione, in esso operata, tra sindacato sull'ammissibilità della proposta (concordato preventivo liquidatorio), e verifica della “ritualità” e dell'ammissibilità della proposta (concordato in continuità aziendale) deve ritenersi che la valutazione di ritualità e di ammissibilità non coincidano, implicando la prima un sindacato di differente e ridotta intensità rispetto alla seconda. Escluso che la valutazione del Tribunale debba assumere portata “notarile” ed arrestarsi ad una verifica meramente formale della sussistenza dei presupposti di accesso alla procedura; escluso, nel contempo e sull'opposto versante, che si renda necessaria una disamina della “fattibilità” del piano, riservata alla fase di omologa, ai fini di stabilire il perimetro della valutazione demandata al Tribunale, occorre considerare la genesi e le caratteristiche dell'istituto. La valutazione di ritualità deve essere infatti effettuata nel contesto di uno strumento di regolamentazione concordata della crisi con caratteristiche uniche, sottratto allo scrutinio di convenienza dei creditori, in quanto fase procedimentale costituente prosecuzione della composizione negoziata. In dottrina, nell'evidenziare il rapporto di “interdipendenza” del concordato semplificato rispetto al segmento procedurale della composizione negoziata della crisi, che deve necessariamente precederlo, si è parlato di rapporto “logico-cronologico-funzionale” tra i due procedimenti: il ricorso non è proponibile in via autonoma ma necessita del preventivo esperimento di un tentativo di composizione negoziata che non abbia consentito di approdare ad una delle soluzioni contemplate dall'art 23 comma I e comma II lett. b) CCII. E' proprio in conseguenza della verificata impossibilità di addivenire ad una soluzione della crisi idonea alla conservazione dei valori aziendali che l'imprenditore in condizioni di “squilibrio patrimoniale o economico- finanziario”, ove nel corso delle trattative abbia operato secondo correttezza e buona fede (art 25 comma I CCII), viene ammesso ad utilizzare uno strumento liquidatorio “agevolato” con “funzione premiale” volto alla dismissione del patrimonio aziendale ed implicante la compressione delle prerogative normalmente riconosciute ai creditori in ambito concordatario. Il vaglio di



ritualità richiede allora che il Tribunale: a) verifichi in primo luogo che la relazione depositata dall'Esperto ai sensi dell'art 17 comma VIII CCII, oltre ad avere il contenuto prescritto dall'art 25 sexies comma I CCII, si fondi su "attestazioni" attendibili e ragionevoli (Tribunale di Monza cit.), potendosi condividere la valutazione dell'Esperto - anche in un'ottica di prevenzione di situazioni di abuso dello strumento concordatario in esame nelle quali la domanda di accesso alla CNC venga inammissibilmente formulata al solo scopo di accedere al concordato semplificato - riguardo al positivo accertamento della situazione di correttezza e buona fede che ha caratterizzato lo svolgimento delle trattative, soltanto ove nella suddetta relazione si dia atto, in termini chiari e documentati, che nel corso della composizione negoziata sono stati rispettati i parametri offerti dagli artt. 4 e 16 comma IV e VI CCII; che l'accesso alla CNC è stato tempestivo, che non sono stati compiuti atti di gestione idonei a pregiudicare l'interesse dei creditori, che il confronto tra imprenditore e questi ultimi è stato leale, all'esito di una fedele, completa e trasparente rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, che le trattative si sono effettivamente svolte, con adeguato dispendio di risorse e di tempo e , soprattutto, con l'obiettivo di addivenire ad una soluzione condivisa e concretamente praticabile, idonea, quantomeno in prospettiva, al superamento della situazione di squilibrio e ad apportare un reale, seppur minimo, beneficio al ceto creditorio; b) verifichi l'attendibilità, alla luce dell'iter logico argomentativo posto alla base della relativa valutazione e della metodologia seguita, del parere reso dall'Esperto riguardo ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte potendosi condividere anche in questo caso, il giudizio di convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria ove detto giudizio riguardi la proposta di concordato liquidatorio in concreto formulata, si basi su dati verificati nel corso della composizione negoziata, e si traduca in una prognosi ragionevole; c) verifichi, in coerenza con quanto sopra, che la proposta non costituisca una forma di abuso dello strumento concordatario in esame, ovvero si fondi su dati palesemente ed immotivatamente difformi da quelli resi noti ai creditori nel corso della composizione negoziata; d) verifichi, seppur in termini di sommaria delibazione, che il piano abbia carattere effettivamente liquidatorio, non sia manifestamente alterativo dell'ordine legale delle cause di prelazione , dei criteri di formazione delle classi e sia strutturato in modo da



assicurare ai creditori un'utilità economicamente rilevante". Come ritenuto dalla giurisprudenza di merito (si veda in particolare Tribunale di Monza 18 luglio 2024 Pres. Giovanetti; rel Ambrosio in www.dirittodellacrisi.it) le conclusioni richiamate in relazione al vaglio di ritualità nel concordato semplificato devono ritenersi applicabili anche al concordato preventivo in continuità, considerata l'identità della formulazione normativa e l'assenza di ragioni che giustifichino una diversa perimetrazione del sindacato del Tribunale con riferimento a tale strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza; il corretto esercizio del controllo di legittimità demandato al Tribunale , presuppone pertanto la verifica della sussistenza degli elementi caratterizzanti il "tipo legale" corrispondente allo strumento di soluzione della crisi prescelto, vale a dire (Tribunale di Monza cit) in relazione al concordato preventivo in continuità aziendale : a) il rispetto del principio di universalità, caratterizzante la totalità delle procedure concorsuali, nella sua declinazione "oggettiva" (il piano deve prevedere la messa a disposizione dei creditori di tutto il patrimonio sociale, eccezion fatta per quei beni il cui utilizzo risulti necessario per la continuità aziendale), e "soggettiva" (la proposta deve riguardare tutti i creditori e deve garantire a costoro "un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, che può consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa" ex art. 84, comma 3, CCII); b) la predisposizione di un piano avente i contenuti indicati dall'art. 87 CCII e non manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati (art. 47, comma 1, lett. b); con specifico riferimento alla continuità aziendale, il piano industriale con individuazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione economico-finanziaria (art 87 comma I lett e) CCII) nonchè l'analitica indicazione dei i costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura (art. 87, comma 1, lett. f), CCII); c) la suddivisione dei creditori in classi (art. 85 CCII); d) il rispetto delle regole di distribuzione delle risorse indicate dall'art. 84, commi 5, 6 e 7 CCII; e) la coerenza della relazione del professionista indipendente alla luce dell'iter logico argomentativo posto alla base dell'attestazione di fattibilità del piano e della metodologia seguita nei controlli effettuati ai fini dell'attestazione di veridicità dei dati contabili esposti dalla società" (Tribunale di Monza cit);



-con specifico riferimento al contenuto del piano e della proposta concordataria l'art. 87, comma I, lett. c), CCII, prevede che nel piano di concordato debba essere esplicitato "il valore di liquidazione alla data della domanda di concordato, corrispondente al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell'eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell'azienda in esercizio nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese"; per valore di liquidazione deve dunque intendersi il valore, alla data di deposito della domanda di concordato, che potrebbe trarsi dalla alienazione/realizzo in sede di liquidazione giudiziale dell'intero patrimonio della ricorrente, calcolato, con particolare riguardo all'azienda, con riferimento al valore derivante dalla vendita della stessa in sede di esercizio provvisorio, ovvero al valore di liquidazione dei singoli beni aziendali, laddove si ravvisi come non praticabile, perché non conveniente, l'esercizio provvisorio (Tribunale di Roma 11 aprile 2024 in dirittodellacrisi.it). Nella determinazione del "valore di liquidazione" dovrà inoltre tenersi conto delle utilità derivanti dal positivo esperimento di azioni revocatorie e di responsabilità nei confronti degli amministratori; come osservato dalla giurisprudenza in precedenza citata nella predisposizione di una proposta di concordato preventivo in continuità, l'esatta determinazione del "valore di liquidazione" del patrimonio sociale risulta necessaria: a) per poter accertare che sia garantito ai creditori un soddisfacimento non inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione giudiziale, risultando altrimenti fondate le eventuali opposizioni all'omologazione proposte ai sensi dell'art. 112, comma III, CCII; b) per poter correttamente individuare, come prescritto dall'art 84 comma VI CCII la parte dell'attivo che dovrà essere distribuita nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione (ossia secondo la regola della c.d. priorità assoluta) ed "il valore eccedente quello della liquidazione" distribuibile (in conformità alla regola della c.d. priorità relativa), in modo che ai crediti inseriti in una classe venga riservato complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore. I crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-bis n. I c.c. devono in ogni caso essere soddisfatti secondo la regola della



priorità assoluta; c) per poter determinare la misura in cui è ammessa la cd. falcidia dei crediti privilegiati disciplinata dall'art. 84, comma V CCII, considerato che tale disposizione consente la soddisfazione non integrale dei creditori privilegiati "purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o al diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da un professionista indipendente".

-con riferimento alla falcidia dei crediti tributari e contributivi, l'art. 88 comma I CCII precisa che il pagamento non integrale o dilazionato è ammesso "se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente. Fermo restando per il concordato in continuità aziendale il rispetto dell'articolo 84, commi 6 e 7, se il credito tributario e contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti chiamati alla gestione dei crediti tributari o contributivi. Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapacienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole; nel concordato in continuità aziendale, l'attestazione del professionista indipendente ha ad oggetto la sussistenza di un trattamento non deteriore dei medesimi crediti rispetto alla liquidazione giudiziale;

considerato che:

a) ILLA è stata costituita in data 1° aprile 1950 e nasce come impresa specializzata nella lavorazione e commercializzazione di utensili da cucina (pentole, padelle, casseruole e tegami in alluminio), nella produzione di caffettiere in acciaio e nell'applicazione di smalti



e vernici antiaderenti; dal 2017 è quotata sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Alla data di presentazione della domanda, come da comunicazione presso il locale Registro delle Imprese, risultano emesse nr. 3.598.592.449 azioni corrispondenti ad un capitale sociale di € 7.867.500; alla medesima data risultano emessi nr. 1.023.434 Warrants derivanti dal prestito obbligazionario convertibile cum warrant (“POC”) sottoscritto da NEGMA INVESTMENT GROUP LTD e deliberato in data 20 gennaio 2022, nonché nr. 56.666.666 Warrants derivanti dal secondo POC sottoscritto da NEGMA e deliberato in data 22 febbraio 2023. Per effetto di cessione perfezionata in data 19 gennaio 2024, tali warrants sono stati trasferiti in capo a GLOBAL GROWTH HOLDING LIMITED (“GGHL”) controllata interamente da NEGMA. ad oggi la società impiega n. 21 lavoratori dipendenti;

b) a fronte di un passivo concordatario pari ad € 27.064.154 si prevede l’acquisizione di un attivo pari ad € 15.643.255 mediante un piano concordatario in continuità diretta, che prevede il raggiungimento dell’equilibrio finanziario e del risanamento dell’esposizione debitoria, entro il 31 dicembre 2029, essenzialmente mediante: a) la prosecuzione dell’attività aziendale attraverso la completa riorganizzazione del modello operativo e delle strategie di mercato ; b) il sostegno finanziario da parte di investitori esterni; c) la fusione per incorporazione di AETERNUM S.R.L.; d) la locazione parziale dell’immobile sede dell’impresa ed, eventualmente, la cessione;

b.1) sotto il profilo della riorganizzazione del modello operativo e delle strategie di mercato il piano prevede il passaggio da un modello principalmente produttivo ad uno essenzialmente commerciale incentrato sulla vendita e distribuzione, il mantenimento di una limitata produzione "Made in Italy", il trasferimento di uffici, impianti e magazzino della divisione GIANNINI da Brescia presso la sede di Noceto (PR), la razionalizzazione di produzione, logistica e personale; il piano industriale (doc 28) definisce in modo analitico i costi operativi ed ricavi previsti nel periodo di riferimento (2025-2029), la stima delle risorse finanziarie necessarie per sostenere l’attività aziendale durante il periodo di



piano, le fonti di finanziamento che saranno utilizzate per coprire i costi nonché i flussi di cassa generati dall'attività operativa per un introito complessivo stimato nel periodo in misura pari ad € 6.600;

b.2) il piano prevede il sostegno finanziario da parte di investitori esterni intenzionati ad apportare capitale nella società, diventando azionisti di maggioranza di una holding ristrutturata (ILLA S.p.A.) con una società operativa (AETERNUM). Gli investitori individuati sono: 1) SE.R.I. S.P.A., gruppo industriale quotato su Euronext Growth Milan, interessato a sottoscrivere un aumento o il ripristino del capitale sociale di ILLA per € 6.000.000, destinato “ ... interamente a copertura del passivo concordatario ...”; 2) MASADA S.R.L., holding di società operanti, prevalentemente, nel settore informatico, specializzate nell'offerta e implementazione di pacchetti SAP, nei settori del marketing digitale, dei servizi di vendita e post – vendita, che in data 11 novembre 2024, ha sottoposto alla ILLA un'offerta a supporto del piano e della proposta di concordato in continuità obbligandosi irrevocabilmente a “*sottoscrivere un aumento o il ripristino del capitale sociale di ILLA S.p.A. per euro 400.000*”; 3) ERIXMAR S.R.L., soggetto che opera nel settore dei servizi di logistica e spedizioni import - export, già fornitrice di AETERNUM S.R.L., che ha assunto l'impegno di “*sottoscrivere un aumento del capitale sociale di ILLA per euro 300.000*”; 4) ZHEJIANG MEIDAO KITCHENWARE CO. LTD, società di diritto cinese e già partner commerciale di ILLA nella fornitura di pentolame, che ha assunto l'impegno di sottoscrivere un aumento del capitale sociale della ricorrente per € 1.500.000; gli impegni assunti dai suddetti investitori risultano condizionati all'omologa della proposta del concordato preventivo ed alla circostanza che ciascun investitore si attenga a quanto pattuito; con riguardo all'ingresso nel capitale sociale dei menzionati soggetti è stata prevista, anche ai sensi degli artt. 120 bis e ss. ed in particolare fatto salvo quanto previsto dall'art 120 quinquies comma I CCII, una modificazione dello statuto della società ed un aumento di capitale scindibile, riservato esclusivamente agli investitori che si sono impegnati irrevocabilmente a sottoscriverlo (SE.RI, MASADA, ERIXMAR e ZHEJIANG MEIDAO KITCHENWARE); è stato deciso l'azzeramento del capitale sociale, con successivo aumento dello stesso a pagamento, “*in via scindibile con esclusione del*



diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, co. V, cod. civ.”, riservato a SE.R.I. S.P.A. per € 6.000.000,00, da eseguirsi in denaro, a MASADA S.R.L. per € 800.000,00, da eseguirsi per € 400.000,00 in denaro e per € 400.000,00 in natura o mediante compensazione di crediti, a ERIXMAR S.R.L. per € 300.000,00, da eseguirsi in denaro, a ZHEJIANG MEIDAO KITCHENWARE CO. LTD per € 1.500.000,00, da eseguirsi alternativamente in denaro ovvero in natura o mediante compensazione di crediti, e infine ai componenti del CdA per € 160.810, da eseguirsi mediante compensazione dei loro crediti (stralciati) per compensi amministrativi, e così per un importo complessivo di € 8.760.810,00. La sottoscrizione del capitale dovrà essere eseguita nei termini previsti nel piano concordatario, successivamente alla sentenza di omologa del concordato ed in base alle relative prescrizioni, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle destinate all'annullamento e con godimento regolare; si prevede l'emissione di 8.760.810 nuove azioni; le perizie sui beni o servizi conferiti verranno effettuate al momento dell'aumento di capitale in natura. Si prevede che l'abbattimento integrale e la ricostituzione del capitale sociale venga a determinare una nuova configurazione del capitale sociale così rappresentata: - capitale sociale pari ad € 8.760.810; - emissione di n. 8.760.810 nuove azioni; - ripartizione del capitale sociale secondo la tabella che segue:

Investitore	nr. azioni	% capitale sociale
SE.R.I. S.p.A.	6.000.000	68,49%
MASADA S.R.L.	800.000	9,13%
ERIXMAR S.R.L.	300.000	3,42%
ZHEJIANG MEID. KITCH. CO. LTD	1.500.000	17,12%
AMMINISTRATORI	160.810	1,84%
TOTALE	8.760.810	100%

b.3) il piano concordatario, tra le modifiche statutarie funzionali alla ristrutturazione, prevede la fusione (artt. 116 e 120 bis CCII) per incorporazione di AETERNUM S.R.L., società valutata, come da perizia in atti, in € 14.915.000; l'obiettivo dell'operazione, secondo quanto esposto, è quello di semplificare la struttura del gruppo, ridurre i costi



operativi e ottenere sinergie amministrative e finanziarie; per le eventuali opposizioni è stato costituito un fondo vincolato di € 350.000 (art. 116, comma IV CCII);

b.4) è prevista la locazione, per un ricavo atteso di complessivi € 1.967.055, del complesso immobiliare industriale ubicato nel Comune di Noceto (PR) con duplice accesso dalla via Ghisolfi e Guareschi ai civici nr. 11 e 17, adibito a stabilimento industriale, sede operativa ed amministrativa della ricorrente, esteso su di una superficie fondiaria di mq. 27.725, del valore, come da perizia in atti, di € 5.381.990; di tale complesso è altresì ipotizzata la cessione mediante procedure competitive qualora la continuità aziendale non consentisse di raggiungere gli obiettivi previsti con una previsione di incasso, al netto dei costi di delocalizzazione, di € 4.931.990;

c) la proposta prevede che, secondo le tempistiche indicate a pag. 135 ed entro il termine del 31 dicembre 2029, l'attivo concordatario, al netto del pagamento dei costi della continuità, delle spese di giustizia, delle spese in prededuzione e dei mutui ipotecari, consenta:

il pagamento integrale ancorché dilazionato dei creditori ipotecari;

il pagamento integrale ancorché in parte dilazionato dei creditori privilegiati fino all'8° grado;

il pagamento dei debiti tributari in grado 18° e 19° nella misura del 60% entro il 29 marzo 2026;

il pagamento dei debiti tributari in grado 20° nella misura del 59% entro il 29 marzo 2026;

il pagamento dei crediti chirografari nella misura del 24,46%;

il pagamento dei crediti chirografari della classe "Componenti il Cda" mediante assegnazione di azioni della società;

nessun pagamento per la classe finanziamenti soci postergati / Negma;

nessun pagamento per la classe dei soci ex art. 120-ter CCII;

d) la proposta prevede la suddivisione dei creditori in classi con trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse; i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca,



interessati dalla ristrutturazione perché non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 109, comma 5, sono stati suddivisi in classi; è stato valutato l'inserimento in classi separate delle imprese titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, che non hanno superato, nell'ultimo esercizio, almeno due dei seguenti requisiti: un attivo fino a euro cinque milioni, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni fino a euro dieci milioni e un numero medio di dipendenti pari a cinquanta (art. 85 comma I e III CCII);

e)le relazioni depositate ex art. 84 comma V CCII attestano che, ove preveda il pagamento parziale e dilazionato dei creditori privilegiati, la proposta ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, calcolando il degrado quantitativo e qualitativo ai fini del voto per la quota degradata in chirografo;

f) dal prospetto elaborato dalla società emerge (art 87 comma II CCII) la convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria, considerati in particolare il venir meno degli apporti previsti a titolo di finanza esterna e dei flussi derivanti dalla continuità da ritenersi disponibili soltanto in ipotesi concordataria, considerato che nella liquidazione giudiziale non sarebbe praticabile l'opzione dell'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 211 CCII; allo stato degli atti, non vi sarebbero utilità ulteriori derivanti dal positivo esperimento di azioni revocatorie, non avendo la società posto in essere alcun atto revocabile ai sensi dell'art. 166 CCII , né da eventuali azioni risarcitorie (nel parere in atti – doc 42- a firma prof. avv. ORESTE CAGNASSO si esclude possano “*emergere profili di responsabilità degli amministratori attualmente in carica.*”;

g) la proposta di concordato prevede ex art 84 comma III CCII per ciascun creditore un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile;



h) con riguardo alla determinazione del valore di liquidazione alla data della domanda di concordato, le assunzioni utilizzate nel piano appaiono ispirate a criteri di prudenza e le acquisizioni conclusive, corrispondono al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell'eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell'azienda in esercizio nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese; all'esito di un raffronto fra il valore dell'attivo in ipotesi concordataria (€ 15.243.190) e quello conseguibile in ipotesi di liquidazione giudiziale (€ 10.789.405) il differenziale è stimato in € 4.453.785; il differenziale sulla sola liquidazione degli immobili corrisponde ad € 2.427.000 circa;

i) la distribuzione delle risorse prevista nel piano, seppur in un contesto di particolare complessità avuto riguardo alla molteplicità delle posizioni in discussione, appare astrattamente conforme alle regole dettate dall'art. 84, comma VI CCII atteso che le risorse ricomprese nel "valore di liquidazione" ex art 87 comma I lett c) CCII, vengono distribuite secondo la regola della priorità assoluta, mentre le risorse "eccedenti il valore di liquidazione" vengono distribuite assicurando ai crediti inseriti in ciascuna classe un trattamento non deteriore rispetto a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore;

l) nella relazione depositata ex art 87 comma III CCII si attesta la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano e l'idoneità a superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa ed a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale; la convenienza della proposta viene individuata nella maggiore utilità consistente nel recupero per i creditori di una percentuale superiore a quella che otterrebbero in caso di liquidazione giudiziale, per effetto del venir meno degli apporti previsti per € 6.600.000 e del miglior risultato conseguibile dalla vendita degli assets rispetto alla prospettiva liquidatoria; la relazione risulta redatta in modo apparentemente corretto ed appare



persuasiva alla luce dell'iter logico-argomentativo posto alla base dell'attestazione di fattibilità e della metodologia seguita;

m) il piano contiene l'indicazione, di fondi rischi, con specifico riferimento ai finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico, a quanto necessario al pagamento dei relativi crediti nell'ipotesi di escussione della garanzia e nei limiti delle previsioni di soddisfacimento del credito;

n) è stata depositata relazione ex art 88 CCII che attesta che il pagamento parziale (60%) e dilazionato (29 marzo 2026) dei crediti tributari ed il pagamento dilazionato (29 marzo 2026) dei crediti contributivi e previdenziali è previsto nel piano in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione giudiziale, avuto riguardo al valore attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione; trattandosi di crediti privilegiati (art 2778 n 18 e 19 cod civ), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 84, commi 6 e 7, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non sono inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei; per i crediti ora in considerazione di natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapacienza, il trattamento non è differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole; l'attestazione del professionista indipendente ha anche ad oggetto ad la sussistenza di un trattamento non deteriore dei medesimi crediti rispetto alla liquidazione giudiziale;

considerato altresì che:

-quanto alla richiesta di autorizzazione a “ *contrarre nell'immediato, con espressa assicurazione della prededuzione, una o più linee di credito a breve termine con Generalfinance S.p.A. di Milano, nella forma di anticipi fatture, anticipi import o altro nell'ambito di un rapporto di factoring, fino alla concorrenza di euro 2.800.000,00 (duemilioniottocentomila/00) e a sottoscrivere e perfezionare con detto*



istituto i contratti e la documentazione necessari, nonché a compiere tutti gli atti e le formalità a tal fine richiesti”:

- dal contenuto del ricorso emergono la destinazione dei finanziamenti e le esigenze che giustificano la richiesta e l'assenza di alternative di finanziamento nonché il pregiudizio che, in assenza dei richiesti finanziamenti, deriverebbe all'attività aziendale ed alla prosecuzione della procedura ;

-è stata depositata relazione¹ a firma prof EMILIANO MAROCCO in cui , ai sensi di quanto previsto dall'art 99 comma II CCII, si attesta (pag 198-200) la sussistenza dei

¹ nella relazione è stato altresì verificato:

“che il finanziamento richiesto, di natura sconto fatture clienti, verrà utilizzato per supportare l'attività operativa della società sino alla omologa del concordato;

- l'impossibilità della ricorrente a reperire altrimenti i finanziamenti, fa sì che il *factoring* rimane **Punica opzione disponibile** per garantire la liquidità necessaria e che apporta un beneficio per tutti i creditori (la giurisprudenza ha riconosciuto la prededuzione per operazioni simili solo quando è stato dimostrato il beneficio per l'intero ceto creditorio e non solo per il *factor* - cfr. Tribunale di Milano, 22 settembre 2022 e Tribunale di Brescia, 15 ottobre 2024 in un caso di Composizione Negoziata della Crisi), non alterando la *par condicio creditorum*;

-l'operazione di *factoring* avrà un impatto positivo per tutti i creditori, contribuendo alla continuità aziendale e al miglioramento della liquidità, con effetti benefici sulla capacità di pagamento dell'azienda;

- gli effetti positivi per i creditori possono essere così individuati;

i. miglioramento della liquidità aziendale: il *factoring* permette di ottenere liquidità immediata dalla cessione dei crediti, garantendo un flusso di cassa costante per il pagamento dei fornitori e degli altri creditori. Questo riduce il rischio di insolvenza e permette alla società di rispettare gli impegni concordatari;

ii. aumento del tasso di soddisfazione dei creditori: Il piano di concordato evidenzia che il *factoring* contribuisce a un miglior soddisfacimento dei creditori rispetto a un'eventuale liquidazione giudiziale.

La continuità aziendale consente di generare margini operativi che verranno destinati ai creditori;

iii. maggiore garanzia per i creditori chirografari: il *factoring* non incide negativamente sulle prospettive di pagamento dei creditori chirografari in quanto la nuova finanza ottenuta tramite questo tipo di finanziamento è destinata a sostenere il capitale circolante e a evitare situazioni di crisi di liquidità che potrebbero penalizzare i creditori meno garantiti;

iv. riduzione del rischio di insolvenza: la continuità aziendale, supportata dal *factoring* riduce il rischio che la società debba ricorrere alla liquidazione giudiziale, scenario in cui i creditori otterrebbero un minor recupero dei loro crediti. Il piano di concordato, infatti, dimostra che la società, grazie alla finanza ottenuta, sarà in grado di garantire un pagamento più elevato e in tempi più rapidi. Questo si evince inequivocabilmente confrontando i flussi di cassa derivanti dagli effetti dell'operazione di *factoring*. Confrontando, difatti, la situazione finanziaria della società con e senza tale strumento è chiaramente visibile che, in caso di autorizzazione si avrebbe un miglioramento della liquidità aziendale. Ciò dimostra che l'operazione è funzionale alla continuità aziendale e alla tutela dell'equilibrio tra i creditori; - che l'assenza del finanziamento comporterebbe un grave pregiudizio per l'attività aziendale e/o per il prosieguo della procedura, in quanto la società non avrebbe le risorse necessarie per continuare l'attività d'impresa sino al raggiungimento dell'omologa del concordato preventivo, successiva alla quale si avrebbero le risorse apportate flussi finanziari prodotti dalla continuità aziendale e dai nuovi finanziatori; - che la mancata autorizzazione comporterebbe il ricorso della società alla liquidazione giudiziale, scenario nel quale i creditori otterrebbero un minor recupero dei loro crediti”.



requisiti di cui all'art 99 comma I CCII e che il finanziamento richiesto è funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori, *“in quanto, il mancato riconoscimento di detto finanziamento, determinerebbe un grave pregiudizio per l'attività aziendale o per il prosieguo della procedura”*;

-in esito alle riserve espresse dal Commissario, nel ricorso e nell'attestazione è stato specificato *“che l'autorizzazione in parola è richiesta esclusivamente per ILLA e non già anche per AETERNUM”*;

-il Commissario dott. GINO CAPELLI ha rassegnato parere favorevole alla luce dei chiarimenti offerti;

ritenuto conclusivamente:

a) che la proposta concordataria abbia superato positivamente il vaglio sulla ritualità della stessa demandato al Tribunale dall'art. 47, comma 1, lett. b), CCII, considerato che il piano di concordato presenta il contenuto prescritto dall'art. 87 CCII e la documentazione di rito prodotta a corredo del ricorso fornisce sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede, giudizio destinato a subire un riesame approfondito e circostanziato nell'ulteriore corso della procedura, anche sulla scorta degli accertamenti devoluti ex art 105 CCII al Commissario Giudiziale, il quale, al fine della formazione consapevole ed informata del consenso del ceto creditorio, dovrà adeguatamente valutare comparativamente anche la convenienza della opzione proposta rispetto alle alternative percorribili, in particolare a quella liquidatoria con le sue potenziali utilità (eventuali azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie), anche in considerazione del fatto che la proposta non prevede iniziative in tal senso. Il controllo del Tribunale ex art 48 comma III CCII in sede di giudizio di omologazione, anche in assenza di opposizioni, non può infatti ritenersi limitato alla verifica della regolarità della procedura e del raggiungimento delle maggioranze previste per l'approvazione, ma deve ritenersi controllo esteso alle condizioni di ammissibilità del piano, da esercitarsi anche sulla base delle verifiche ed accertamenti eseguiti dal C.G. a seguito dell'apertura della procedura (nel vigore della legge fallimentare Appello Venezia 27 novembre 2014; Cass. 9061/2017). Ritiene pertanto il Collegio che ogni ulteriore determinazione possa essere rimessa alla



fase di omologa del concordato ben potendo il Tribunale riservare il controllo della sussistenza e della permanenza dei requisiti di ammissibilità all'esito della votazione della proposta, anche alla luce delle considerazioni espresse dal Commissario nel parere del 13 aprile 2025.

b) che i finanziamenti richiesti risultino funzionali alla continuità aziendale, alla prosecuzione della procedura ed al miglior soddisfacimento dei creditori e che l'operazione programmata sia coerente con il piano e la proposta concordataria;

c) in merito alla richiesta formulate dalla ricorrente sub c) e d) possa essere delegato per l'incombente il Giudice Delegato;

P.Q.M.

Visti gli artt. 47, 84, 99 e ss. CCII;

1)DICHIARA APERTA la procedura di concordato preventivo nei confronti di I.L.L.A. S.P.A. (00166090340), con sede in Noceto (PR) via Ghisolfi e Guareschi n. 17c quale procedura principale di insolvenza ex art. 3, comma 1, Reg. UE 848/2015;

1)NOMINA Giudice Delegato il dott. Enrico Vernizzi;

2)CONFERMA nel ruolo di Commissario Giudiziale il dott. GINO CAPELLI;

3)STABILISCE, tenuto conto del numero dei creditori e dell'entità del passivo e del disposto dell'art 104 comma V CCII, il giorno **17 settembre ed il giorno 27 ottobre 2025** quali date rispettivamente iniziali e finali per l'espressione del voto dei creditori da far pervenire mediante posta elettronica certificata al Commissario Giudiziale;

4)DETERMINA il termine di giorni quindici dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito da parte della ricorrente della somma di € 90.000 e quindi di importo pari al 20% delle spese (€ 454.424) che si presumono necessarie per l'intera procedura, al netto delle spese già versate per la fase prenotativa, mediante versamento sul conto corrente intestato alla procedura, chiarendo che il residuo andrà versato entro la data di scadenza del parere commissariale ex art. 105 CCII almeno per il restante 50 %;



5)STABILISCE l'obbligo del debitore di presentare il giorno 20 di ogni mese un rendiconto delle entrate e delle uscite, nonché una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

6)DISPONE che il Commissario Giudiziale provveda:

I. agli adempimenti di cui agli artt. 103 e 104 CCII, procedendo alle comunicazioni di cui all'art. 104, comma II CCII ed agli avvertimenti ivi previsti entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento; tra gli avvisi che l'organo commissariale è tenuto a dare ai creditori andrà inserito anche l'avvertimento che il voto tramite rappresentante sarà ritenuto valido solo se la relativa procura sia trasmessa contestualmente all'espressione di voto;

II. a quanto prescritto dall'art. 105 comma I,II e III CCII e, quindi, a depositare nel fascicolo telematico la relazione particolareggiata almeno 45 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Copia della relazione deve essere trasmessa al Pubblico Ministero;

III. ad illustrare almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, ai sensi dell'art. 107 comma III CCII, la sua relazione e la proposta definitiva nonché, ai sensi dell'art. 105 comma V CCII, le eventuali informazioni aggiuntive o sopravvenute (es. andamento della continuità e rispetto degli assunti del piano) che i creditori devono conoscere ai fini del voto, con comunicazione inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli interessati e da depositare nella cancelleria del Giudice Delegato. Alla relazione dovrà essere allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi;

IV ad avvisare i creditori – con la comunicazione di cui all'art. 104, comma II e l'avvertimento relativo all'applicazione dell'art 10 comma III - che, ai sensi dell'art. 107 comma IV CCII almeno 10 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il debitore, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso e i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni sui crediti da ammettersi al voto a mezzo posta elettronica certificata indirizzata al Commissario Giudiziale. Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, fornendo al Giudice gli opportuni chiarimenti;



V. a comunicare ex art. 107, comma V CCII ai creditori, al debitore ed agli altri interessati le osservazioni e contestazioni pervenute, informando il Giudice Delegato con nota alla quale allegare le osservazioni medesime e un proprio succinto parere sulle osservazioni e contestazioni, eventualmente depositando l'elenco modificato dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi;

VI. a depositare ex art. 107, comma VI CCII la relazione definitiva nel fascicolo telematico e comunicarla ai creditori, al debitore e agli interessati almeno 7 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto;

VII. a redigere, all'esito della votazione, ai sensi dell'art. 110 CCII apposita relazione in cui siano inseriti: i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti; i creditori che non hanno esercitato il voto e l'ammontare dei loro crediti. Alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti. La relazione deve essere depositata nel fascicolo telematico entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di voto e comunicata al debitore;

VIII. a depositare entro 10 giorni dall'esito delle votazioni la segnalazione se il debitore abbia chiesto, all'esito del voto, l'omologa ai sensi dell'art. 112 comma II CCII;

7) AUTORIZZA ILLA S.P.A. ex art 99 CCII a contrarre finanziamenti prededucibili mediante una o più linee di credito a breve termine con GENERALFINANCE S.P.A. (01363520022), nella forma di anticipi fatture, anticipi import o altro nell'ambito di un rapporto di factoring, fino alla concorrenza di euro 2.800.000,00 ed a sottoscrivere e perfezionare con detto istituto i contratti e la documentazione necessari, nonché a compiere tutti gli atti e le formalità a tal fine richiesti;

8)DELEGA il Giudice Delegato per le richieste formulate nel ricorso sub c) e d);

9) MANDA alla Cancelleria per la comunicazione al Commissario Giudiziale, al debitore ed al Pubblico Ministero ex art. 45 comma I CCII e per trasmissione al Registro Imprese ai fini della sua iscrizione ex art. 45 comma II CCII.

Parma, 28 maggio 2025

Il Giudice rel

Dott. Enrico Vernizzi

Il Presidente

Dott. Antonella Ioffredi



